Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 2 dicembre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 25 novembre 1968, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconòscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'oro:

Alla memoria del carabiniere ausiliario **CANNELLA Nicolò**, il 25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

In occasione di disastroso movimento sismico, che aveva provocato numerosissime vittime, oltre ad ingenti danni, si prodigava per più giorni, con coraggio ed abnegazione non comuni, in estenuanti e rischiose operazioni di soccorso in favore delle popolazioni colpite. Sorpreso da nuova violenta scossa tellurica, noncurante del grave pericolo incombente, continuava la propria azione incitando a viva voce gli altri soccorritori con lui operanti a porsi al riparo, finchè, travolto dalle macerie di ruderi circostanti, faceva olocausto della vita. Esempio mirabile di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche.

Alla memoria del brigadiere dei vigili del fuoco **MAUCERI Alessio**, il 25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

In occasione di disastroso movimento sismico, che aveva provocato numerosissime vittime, oltre ad ingenti danni, si prodigava per più giorni, con coraggio ed abnegazione non comuni, in estenuanti e rischiose operazioni di soccorso in favore delle popolazioni colpite. Sorpreso da nuova violenta scossa tellurica, noncurante del grave pericolo incombente, continuava la propria azione incitando a viva voce i propri subalterni con lui operanti a porsi al riparo, finchè, travolto dalle macerie di ruderi circostanti, faceva olocausto della vita. Esempio mirabile di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche.

Alla memoria del vigile del fuoco **NUCCIO Giovanni**, il 25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

In occasione di un disastroso movimento sismico, che aveva provocato numerosissime vittime, oltre ad ingenti danni, si prodigava per più giorni con abnegazione e coraggio, unitamente ad altri colleghi, in estenuanti e rischiose operazioni di soccorso in favore delle popolazioni colpite. Sorpreso da una ulteriore improvvisa scossa tellurica mentre era intento a lavori di scavo pel recupero di eventuali vittime, restava sul posto incurante dell'incombente pericolo, finchè travolto dalle macerie offriva, col sacrificio della sua giovane vita, un nobilissimo esempio di dedizione al dovere e di elevate virtù civiche.

Medaglie d'argento:

TULLI Ercole, il 3 gennaio 1968 in Roma.

Già distintosi per coraggiosi ed altruistici interventi, non esitava ad affrontare le profonde e gelide acque di un fiume per raggiungere e trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

NAVATO Luigi, carabiniere, il 1° marzo 1968 in Caivano (Napoli).

Ripetutamente addentratosi in un locale nel quale era scoppiato un violento incendio, traeva all'esterno il materiale non ancora raggiunto dalle fiamme e scongiurava, con la tempestiva asportazione di una bombola di gas liquido, ulteriori gravi conseguenze. Nel coraggioso intervento, stremato di forze ed accecato dal fumo cadeva, riportando lesioni.

Alla memoria di **LIBONI Massimo**, il 29 marzo 1968 in Ferrara, frazione Pontelagoscuro.

Prontamente accorso, con cosciente sprezzo del pericolo, per soccorrere un amico in gravi difficoltà nelle acque di un lago artificiale, sacrificava la propria giovane vita nel generoso ed altruistico tentativo.

Medaglie di bronzo:

NAPOLI Vincenzo, il 15 maggio 1967 in Lodi (Milano).

Scorta una donna gettarsi, a scopo suicida, nelle acque di un fiume, si tuffava coraggiosamente, traendola in salvo alla riva.

TEDDE Gavino, guardia di pubblica sicurezza, il 21 agosto 1967 in Castelsardo (Sassari).

Animato dalla generosità del suo impulso, si tuffava nelle agitate acque del mare traendo in salvo due persone in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva.

CRETI Vito, carabiniere, il 15 gennaio 1968 in Castellammare di Stabia (Napoli).

Insieme ad un collega si addentrava in una abitazione nella quale era scoppiato un violento incendio traendo all'esterno, in successivi interventi, due persone già prive di sensi ed una bombola di gas liquido.

LA MURA Mario, carabiniere, il 15 gennaio 1968 in Castellammare di Stabia (Napoli).

Insieme ad un collega si addentrava in una abitazione nella quale era scoppiato un violento incendio traendo all'esterno, in successivi interventi, due persone già prive di sensi ed una bombola di gas liquido.

(11635)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **889**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Bracciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma, in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Bracciano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Bracciano (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bracciano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **890.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 27 giugno 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 124. — CARUSO

Repertorio n. 1374

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, riservato all'insegnamento di « Psichiatria » presso i corsi paralleli raddoppiati del II triennio della facoltà di medicina e chirurgia in Verona.

L'anno 1970 (millenovecentosettanta) e questo giorno 27 del mese di giugno, nella sede del rettorato dell'Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria;

Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei a sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi,

da una parte

il prof. Enrico Opocher, nato a Treviso il 19 febbraio 1914, domiciliato a Padova, rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università stessa a sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche,

dall'altra parte

il dott. avv. Renato Gozzi, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato a Verona, presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari di Verona, autorizzato a firmare la presente convenzione come da delibera della assemblea del consorzio del 3 giugno 1970.

Premesso

che lo statuto dell'Università di Padova, fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia, prevede anche l'insegnamento di psichiatria;

che le parti hanno riconosciuto il preminente interesse, ai fini didattici e della assistenza psichiatrica, di istituire una cattedra di psichiatria presso i corsi paralleli raddoppiati in Verona del secondo triennio della predetta facoltà;

che presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma di Verona sono stati assegnati n. 35 letti all'istituto di psichiatria, con lettera 5 giugno 1970, n. 24661 di prot., del presidente degli istituti ospitalieri, oltre agli assistenti necessari al reparto, e al personale di segreterie, tecnico ed ausiliario e di assistenza;

che il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato a sua volta n. 1 posto di assistente di ruolo.

Considerato che le spese di gestione del reparto indicato sono a carico degli istituti ospitalieri di Verona, come da convenzione 31 ottobre 1968, rep. n. 1278;

che l'assemblea del consorzio ha esaminato ed approvato la stessa iniziativa con deliberazione n. 14/1 del 3 giugno 1970, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 giugno 1970 al n. 17828/2ª.

Tutto ciò premesso

tra il consorzio di Verona rappresentato come sopra, e la Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari di Verona, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento di « Psichiatria » presso i corsi paralleli raddoppiati

in Verona, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio universitario di Verona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il consorzio universitario di Verona si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*). L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato lo importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di psichiatria.

L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di psichiatria e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte; per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe diciotto della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
prof. Enrico OPOCHER

Il presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona
avv. Renato GOZZI

Il dott. Sergio BRUZZO, *teste*

Il dott. Enzo GROSSATO, *teste*

Registrato a Padova il 27 giugno 1970 al n. 1555, Mod. 71/ME - Privati - *Esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. 891.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad acquistare un immobile.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena viene autorizzata ad acquistare dalla n. d. Viti Mariani m.sa Lucrezia Paolina, al prezzo di lire 290.000.000, il palazzo Molza, sito in Modena tra via Granaceto e via Cavour.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. 892.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, nel comune di Venezia.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1967, integrato con dichiarazione del 21 successivo e con altra del 5 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, nel comune di Montelabbate.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data

8 maggio 1968, integrato con dichiarazioni del 12 luglio 1968, 27 maggio 1970 e 18 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco in frazione Osteria Nuova del comune di Montelabbate (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **894**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Santissimo Sacramento, in Macerata.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata in data 8 settembre 1967, integrato con dichiarazioni del 30 dicembre 1967 e 3 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Santissimo Sacramento, in Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **895**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Orseolo, nel comune di Venezia.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° giugno 1968, integrato con dichiarazioni 28 giugno 1968 e 6 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro Orseolo, in Mestre di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **896**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale con fine di culto e di religione « Centro ut unum sint », con sede in Roma.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale con fine di culto e di religione « Centro ut unum sint », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **897**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco sacerdote e confessore, nel comune di Olgiate Olona.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 12 luglio 1968, integrato con dichiarazione e decreto rispettivamente del 10 ottobre 1968 e 14 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco sacerdote e confessore, in zona Gerbone del comune di Olgiate Olona (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1970.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche abbattutesi nel 1969 nel territorio di alcuni comuni delle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969 hanno colpito i comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, Marano Lagunare, Lignano-Sabbiadoro, Aquileia, Faedis, Remanzacco, Torreano, Grado, Monfalcone, Staranzano e Zoppola, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità che nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969 hanno colpito i seguenti comuni delle provincie di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone:

Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, Marano Lagunare, Lignano-Sabbiadoro, Aquileia, Faedis, Remanzacco, Torreano, Grado, Monfalcone, Staranzano, Zoppola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1970
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. **48**

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.
Integrazioni salariali alla ditta Ippolito e Pisani di Isola Liri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la ditta Ippolito e Pisani di Isola Liri (Frosinone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla legge citata in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla ditta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ippolito e Pisani di Isola Liri (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT - CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11703)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1970.
Retribuzione convenzionale giornaliera relativa agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di stabilire, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'esito della riunione tenutasi in Roma il 5 maggio 1970, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'intervento dei rappresentanti del suddetto Ministero - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale e Direzione generale orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - e dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la determinazione delle retribuzioni medie o convenzionali da valere per gli allievi (compresi gli allievi uditori) dei corsi — anche aziendali — di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, ecc.);

Considerata l'opportunità che in favore dei partecipanti a detti corsi — per i quali ai fini dell'assicurazione di che trattasi si applicano per qualsiasi settore di attività le norme del titolo I del sopramenzionato testo unico — la retribuzione convenzionale corrisponda a quella minima disciplinata e prevista dall'art. 116 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale giornaliera, da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativa agli allievi (compresi gli allievi uditori) dei corsi — anche aziendali — di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, ecc., qualunque sia il settore di attività addestrativa), è fissata, per tutto il territorio nazionale, in L. 2267 (duemiladuecentosessantasette) per ogni presenza, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di partecipazione sia alle attività teoriche sia alle esercitazioni pratiche.

Tale misura — che è rapportata a quella minima annua fissata con decreto interministeriale 26 novembre 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1969, n. 5) — seguirà le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottandi in forza delle disposizioni legislative in premessa.

Art. 2.

In esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alla retribuzione media o convenzionale giornaliera come sopra stabilita; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 300 volte la retribuzione media o convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 e del secondo comma dell'art. 118 del testo unico. Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la sopraindicata retribuzione convenzionale vale anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Art. 3.

La retribuzione convenzionale di cui al presente decreto dovrà essere applicata a decorrere:

a) dal 1° luglio 1970 per i corsi istituiti da tale data;

b) comunque dal 1° ottobre 1970 per i corsi istituiti prima del 1° luglio 1970.

Art. 4.

Il presente decreto annulla e sostituisce, dalle decorrenze di cui all'art. 3, tutti gli altri decreti ministeriali già emessi in materia per il personale previsto dallo art. 1.

Roma, addì 26 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(11701)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Autorizzazione alla società « Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1960, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Padule di Colfiorito sita nel comune di Foligno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1959, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la località Padule di Colfiorito sita nell'ambito del territorio comunale di Foligno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Foligno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce per la conformazione del terreno e della vegetazione esistente un cospicuo carattere di bellezza naturale e pregio di rarità;

Decreta:

La località Padule di Colfiorito sita nel comune di Foligno, compresa nella particella 45 del foglio n. 31, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Foligno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusto l'art. 14 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 25 febbraio 1969, a ore 17 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Riesame della proposta di vincolo della zona di Padule di Colfiorito in comune di Foligno, (dopo il sopraluogo);

(*Omissis*).

Dopo una esauriente discussione, la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

considerato che la zona di Padule di Colfiorito in comune di Foligno, compresa nella particella 45 del foglio n. 31, costituisce per la conformazione del terreno e della vegetazione esistente un cospicuo carattere di bellezza naturale e pregio di rarità; all'unanimità, propone ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopra descritta e delimitata in rosso nella planimetria allegata, venga sottoposta al vincolo panoramico.

(11522)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 luglio 1969, dalla assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 31 ottobre 1969 nonchè dal presidente della stessa in data 20 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, allegato al presente decreto, composto di sessantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Rieti

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

Fondata nel 1846 da una società di private persone, la Cassa di risparmio di Rieti ha la sede legale in Rieti e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale con sede in Roma.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo da eseguirsi anche a mezzo di Istituti speciali.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 4) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 120 nè minore di 80, ivi compresi i corpi morali seguenti:

Ospedale civile di Rieti;
Ptcomio Manni;
Seminario di Rieti,

i quali avendo concorso alla fondazione dell'Istituto sono considerati soci perpetui.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci; in questo caso la proposta deve pervenire al presidente della Cassa almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Nota: L'ospedale civile di Rieti subentra all'ospizio Cerroni che ha assorbito con regio decreto 10 giugno 1939.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un decimo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Nota: Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di 7 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, n. 5 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e delle commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri chè dovranno far parte del comitato; con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, ai capi servizio, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 360.000 o durata superiore ad anni cinque;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 750.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 750.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale (o da chi lo sostituisce) che funge da segretario del consiglio, e firmati dal presidente e dal direttore generale stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere rieletto nel triennio successivo.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio d'amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio d'amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti

che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare la emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi, il cui credito sia contenuto nei limiti di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) *mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a* loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) *anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma* di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano *rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed* esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o da fidejussioni, anche sotto forma di apertura di creditò in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativi di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *c*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere pure una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 7,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 58.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 59.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 60.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11728)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 ottobre 1969 e 16 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dell'art. 18, comma secondo, e dell'art. 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità del testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modifiche statutarie deliberate dalla Cassa di risparmio di Savigliano

Art. 18, comma secondo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato; ».

Art. 47: « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 32 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11698)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Adozione di un tasso medio supplementare silicosi unico, con carattere sperimentale, per le aziende del settore laterizi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di stabilire, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i criteri per la determinazione del premio supplementare silicosi, nonchè le modalità della sua applicazione;

Vista la deliberazione adottata in data 14 luglio 1970 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa all'adozione di un tasso medio supplementare silicosi unico per le aziende del settore dei laterizi;

Ritenuta la necessità di eliminare le notevoli difficoltà, derivanti dal criterio di determinazione di una aliquota supplementare contributiva per singola azienda;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971 per le lavorazioni classificate alla voce 7342 (laterizi comuni e speciali, a mano e a macchina) della tariffa approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1962, il tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi è fissato, con carattere sperimentale, nella misura unica del 5‰.

Roma, addì 14 novembre 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(11700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.IX.64/4403 del 21 ottobre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(11681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 1970, registro n. 85, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal rag. Aldo Salomone, ragioniere principale nel ruolo del personale della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie in servizio presso l'Università di Roma, avverso il decreto rettorale in data 14 ottobre 1966, n. 269, con il quale venne confermata l'assegnazione del medesimo rag. Salomone alla divisione VII (Policlinico), con le funzioni di capo ufficio I della sezione 2ª.

(11705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società operaia di mutuo soccorso di Frosolone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1970, la Società operaia di mutuo soccorso, di Frosolone (Isernia), costituita nel 1883 viene estinta ai sensi dell'art. 27 del codice civile essendo nella impossibilità di conseguire i fini sociali.

(11708)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dal servizio trasporti pubblici di Terni, con sede in Terni.

Con decreto 27 ottobre 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dal servizio trasporti pubblici di Terni, con sede in Terni.

(11709)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1970, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare due legati di L. 500.000 ciascuno, disposti dalla sig.ra Maria Luisa De Gaudenzi con testamento olografo 4 dicembre 1965 (pubblicato a rogito del notaio dott. Paolo Consolandi il 25 settembre 1969, rep. n. 18984/6997).

(11683)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.932.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11721)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 954.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11732)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, il comune di Alviano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.534.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11733)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, il comune di Civitella Paganico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.708.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11734)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1970, il comune di Campobasso, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11735)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 525.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11736)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 il comune di Donada (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.903.548 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11737)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.901.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11738)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970 il comune di Mirandola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11739)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.282.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11740)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1970 il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.430.917 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 30 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,65	622,65	622,75	622,65	622,60	622,67	622,75	622,65	622,65	622,65
Dollaro canadese	611,30	610,75	611 —	610,90	610,40	611,35	610,90	610,90	611,30	611 —
Franco svizzero	144,36	144,35	144,40	144,41	144,30	144,38	144,425	144,41	144,36	144,40
Corona danese	83,14	83,15	83,15	83,16	83,10	83,14	83,18	83,16	83,14	83,15
Corona norvegese	87,20	87,17	87,20	87,18	87,20	87,20	87,19	87,18	87,20	87,20
Corona svedese	120,46	120,37	120,42	120,445	120,40	120,48	120,42	120,445	120,46	120,45
Fiorino olandese	172,98	172,94	173 —	172,955	173 —	172,99	172,98	172,955	172,98	172,95
Franco belga	12,64	12,545	12,5475	12,5470	12,5445	12,54	12,5475	12,5470	12,54	12,55
Franco francese	112,85	112,84	112,90	112,86	112,90	112,85	112,875	112,86	112,85	112,85
Lira sterlina	1488,30	1487,55	1487,70	1487,70	1487,50	1488,18	1488,30	1487,70	1488,30	1487,25
Marco germanico	171,49	171,45	171,49	171,47	171,40	171,50	171,48	171,47	171,49	171,45
Scellino austriaco	24,08	24,08	24,085	24,0865	24,08	24,08	24,09	24,0865	24,08	24,07
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,79	21,775	21,80	21,78	21,785	21,775	21,78	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9475	8,95	8,94	8,948	8,9475	8,94	8,93

Media dei titoli del 30 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,15
» 5 % (Ricostruzione)	84 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
» 5 % (Città di Trieste)	84,875
» 5 % (Beni esteri)	84,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,625
» 5,50 % » » 1968-83	83,75
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,70
Dollaro canadese	610,90
Franco svizzero	144,417
Corona danese	83,17
Corona norvegese	87,185
Corona svedese	120,432
Fiorino olandese	172,967
Franco belga	12,547
Franco francese	112,867
Lira sterlina	1488 —
Marco germanico	171,475
Scellino austriaco	24,088
Escudo portoghese	21,78
Peseta spagnola	8,948

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 1° dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,65	622,75	622,75	623 —	622,75	622,65	622,95	623 —	622,65	622,75
Dollaro canadese	610,90	611 —	610,50	611,15	610,40	610,90	611,15	611,15	610,90	610,90
Franco svizzero .	144,41	144,50	144,50	144,56	144,45	144,40	144,53	144,56	144,41	144,50
Corona danese	83,16	83,18	83,18	83,19	83,10	83,15	83,19	83,19	83,16	83,15
Corona norvegese .	87,18	87,19	87,20	87,22	87,20	87,20	87,1950	87,22	87,18	87,20
Corona svedese .	120,44	120,42	120,35	120,37	120,30	120,45	120,37	120,37	120,44	120,45
Fiorino olandese	172,95	173,01	173,05	173,10	173 —	172,95	173,11	173,10	172,95	173,02
Franco belga .	12,54	12,548	12,5450	12,553	12,545	12,54	12,555	12,553	12,54	12,55
Franco francese	112,86	112,87	112,91	112,905	112,85	112,85	112,915	112,905	112,86	112,85
Lira sterlina .	1487,70	1487,65	1487,50	1488,05	1487 —	1487,70	1488,10	1488,05	1487,70	1487,50
Marco germanico .	171,47	171,45	171,39	171,425	171,30	171,48	171,405	171,425	171,47	171,40
Scellino austriaco .	24,08	24,08	24,10	24,1080	24,08	24,08	24,1025	24,1080	24,08	24,07
Escudo portoghese	21,77	21,78	21,79	21,785	21,80	21,77	21,785	21,785	21,77	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,955	8,9510	8,95	8,94	8,955	8,9510	8,94	8,93

Media dei titoli del 1° dicembre 1970

Rendita 5 % 1935 . . .	96,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione) .	79,15
» 5 % (Ricostruzione) . .	84,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,25
» 5 % (Città di Trieste) .	84,875
» 5 % (Beni esteri)	84,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,40
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 1° dicembre 1970

Dollaro USA .	622,975
Dollaro canadese .	611,15
Franco svizzero . .	144,545
Corona danese	83,19
Corona norvegese .	87,207
Corona svedese . . .	120,37
Fiorino olandese .	173,105
Franco belga . . .	12,554
Franco francese	112,91
Lira sterlina . .	1488,075
Marco germanico . .	171,415
Scellino austriaco .	24,105
Escudo portoghese .	21,785
Peseta spagnola . .	8,953

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione dell'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Casola Valsenio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Casola Valsenio, nella Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castelbolognese, che assume la nuova denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese e Casola Valsenio », società cooperativa a responsabilità limitata, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda, sito in Casola Valsenio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Casola Valsenio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Casola Valsenio (Ravenna), in data 25 aprile 1970 e della Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castelbolognese (Ravenna), in data 26 aprile 1970, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Casola Valsenio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Casola Valsenio (Ravenna), nella Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castelbolognese (Ravenna), che assume la nuova denominazione di: « Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese e Casola Valsenio, società cooperativa a responsabilità limitata », alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda, sito in Casola Valsenio (Ravenna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Governatore: CARLI

(11604)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1969, n. 52384, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 86, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1970, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica (carriera tecnica di concetto), da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato alle acque di Venezia e le cui prove di esame debbono aver luogo a Venezia;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato alle acque di Venezia, indetto con il decreto ministeriale 5 dicembre 1969, n. 52384, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Quain dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Pavani dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del genio civile;

Borrelli dott. ing. Antonio, ingegnere capo del genio civile;

Milan prof. Romano, preside del liceo scientifico « Galilei » di S. Donà di Piave, ordinario di matematica e fisica;

Sterle prof. Ladislao, ordinario di topografia presso l'istituto tecnico per geometri di Mestre.

Segretario:

Lucatello dott. Giovanni, direttore di divisione amministrazione centrale.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 800.000 (ottocentomila) occorrente per il funzionamento della commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo n. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso, limitatamente a L. 400.000 e per le residue L. 400.000 con impegno sullo stesso capitolo per l'esercizio 1971.

Roma, addì 22 aprile 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1970
Registro n. 20, foglio n. 66

(11720)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2. Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
3. Russomanno dott. Guido	»	83,60	»
4. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»
5. Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
6. Benecchi dott. Fernando	»	78,58	»
7. Tognazzi Luciano	»	78,23	»
8. Vacirca dott. Salvatore	»	77,83	»
9. Mele Gregorio	»	77,50	»
10. Russo Luigi	»	77,33	»
11. Bertino dott. Giuseppe	»	77,06	»
12. Raglianti dott. Luigi	»	76,21	»
13. Gasponi Vittorio	»	75,85	»
14. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
15. Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
16. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
17. Rollone Eusebio	»	74 —	»
18. Caruana Salvatore	»	73,50	»
19. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
20. Perri Marziale	»	73,02	»
21. Milanesi dott. Luigi	»	72,85	»
22. Vitale Francesco	»	72,83	»
23. Porcile dott. Luciano	»	72,30	»
24. Moriconi dott. Benito	»	72,24	»
25. Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
26. Bartalena dott. Valentino	»	72,19	»
27. Laurenza dott. Giovanni	»	71,90	»
28. Casazza Egidio	»	71,25	»
29. Imboldi dott. Rocco O.	»	70,19	»
30. Mantelli Erminio	»	69,98	»
31. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
32. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
33. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
34. De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
35. De Negri dott. Errico	»	68,99	»
36. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
37. Rodighiero dott. Renato	»	68,65	»
38. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
39. Facchini Mario	»	67,72	»
40. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
41. Faissola Giovanni	»	67,22	»
42. Barbieri dott. Silvio	»	66,98	»
43. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
44. Sperduti dott. Michele	»	65,87	»
45. Labriola Antonio	»	65,85	»
46. Miceli Vittorio	»	65,69	»
47. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
48. Alberti Pietro	»	65,46	»
49. Achilli Amedeo	»	65,06	»
50. Stenghele dott. Giuseppe	»	63,89	»
51. Guercio Aldo S.	»	63,49	»
52. Tarella dott. Domenico	»	63,42	»
53. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
54. La Placa Cataldo	»	61,46	»
55. Agnoli Mario	»	60,62	»
56. Rapetti Andrea	»	60,41	»
57. Trullo Antonio	»	59,76	»
58. Di Stilo Rocco O.	»	59,63	»
59. Norbiato Bruno	»	59,03	»
60. Suelzu dott. Clemente	»	58,52	»
61. Lupone Giuseppe	»	58,01	»
62. Persoglio Domenico	»	57,04	»
63. Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11692)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore	punti	87,79	su 132
2. Pianesi dott. Ermanno	»	85,57	»
3. Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	80,37	»
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,86	»
6. Camassa Gino	»	79,02	»
7. Landoni dott. Luigi	»	77,56	»
8. Ioli dott. Giovanni	»	77,15	»
9. Fornaciari dott. Raul	»	76,98	»
10. Procaccini dott. Domenico	»	76,81	»
11. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
12. Rava dott. Beniamino	»	74,92	»
13. Montefusco dott. Gerardo	»	74,50	»
14. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
15. Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
16. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
17. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
18. Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
19. Nazario Riccardo	»	71,06	»
20. Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
21. Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
22. De Cata dott. Carlo	»	69,59	»
23. Fiora dott. Sergio	»	66,06	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11691)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Madau dott. Diaz Gaetano	punti	97,66	su 132
2. Graziani dott. Marcello	»	87,02	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	85,35	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	79,18	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
6. Campanella dott. Giovanni	»	75,75	»
7. Ronza dott. Vincenzo	»	75,09	»
8. Fornaciari dott. Raul	»	74,48	»
9. Giannetti dott. Giunio	»	74,20	»
10. Riolfatti dott. Tullio	punti	73,78	su 132
11. Procaccini dott. Domenico	»	72,81	»
12. Montefusco dott. Gerardo	»	71,50	»
13. Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
14. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
15. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
16. Dell'Isola dott. Erasmo	»	65,93	»
17. De Cata dott. Carlo	»	65,59	»
18. Pulli dott. Italo Rosario	»	64,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fresatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª del 10 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 44 Difesa pers. civ., foglio n. 70, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » specializzato.

(11653)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « operatore di macchine meccanografiche » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª del 10 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 47, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « operatore di macchine meccanografiche » qualificato.

(11654)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª del 10 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 44 Difesa, foglio n. 71, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » qualificato.

(11655)

Diario delle prove scritte del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo del R.S.U. delle Armi riservato agli ufficiali di complemento.

Le prove scritte del concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo del R.S.U. delle Armi, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1970, avranno luogo in Roma, aula magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30 nei giorni 18 e 19 dicembre 1970.

(11858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 26 marzo 1970, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1970, registro n. 19, foglio n. 94, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto-ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1968.

(11649)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di infermiera fisioterapista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di infermiera fisioterapista - categoria esecutiva, ruolo «infermiere fisioterapiste», il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 23 settembre 1970, avrà luogo a Roma, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale della Agricoltura (EUR), Roma, il giorno 17 dicembre 1970 con inizio alle ore 8.30.

(11859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1960 del 2 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in comune di Milano alla data del 30 novembre 1968, riaperto con decreto n. 1960/1 del 9 marzo 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1960 del 2 ottobre 1969;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici della provincia di Milano e dal comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale capo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;

Falcone prof. Fulvio, primario chirurgo dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano;

Lucchelli prof. Pier Davide, primario medico dell'ospedale S. Carlo di Milano;

Marrali dott. Angelo, medico condotto di Milano.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Milano non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e a quello del comune interessato.

Milano, addì 12 novembre 1970

Il medico provinciale: SIGGIA

(11723)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968, modificato con decreto del medico provinciale numero 105506/68 del 10 agosto 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;

Considerato che è venuto meno il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per il conferimento della condotta ostetrica messa a concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine provinciale dei medici della provincia di Verona e dall'amministrazione consorziale interessata;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, si compone come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maggiore dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Omnis prof. Antonio, direttore della clinica ostetrica ginecologica degli istituti ospitalieri di Verona;

Pasqualin dott. Umberto, primario della divisione ostetrica ginecologica dell'ospedale civile di Bussolengo;

Pospisek Laura, ostetrica condotta del comune di Verona.

Segretario:

Soilecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame, che avranno luogo in Verona, non potranno essere iniziate se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del consorzio ostetrico interessato.

Verona, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: FACCHINI

(11695)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.3.10/104 in data 13 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni;

Visto il successivo decreto n. 450.1.3.8/104 in data 6 aprile 1970, con il quale è stato modificato il precedente provvedimento con proroga, tra l'altro, del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al 18 giugno 1970, ore 12;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni n. 1069 in data 28 luglio 1970, con il quale, ai sensi e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *D* dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nella persona del prof. Mario Asdrubali, veterinario comunale capo di Perugia;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Terni, dall'ordine dei veterinari di Terni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, aprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, recante norme sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, contenente modifiche al regio decreto suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Leonida prof. Leone, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Vannuzzi dott. Angelo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Terni;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo in anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano;

Asdrubali prof. Mario, veterinario comunale capo presso il comune di Perugia.

Segretario:

Placco dott. Francesco, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Terni.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Fogli degli annunzi legali della provincia di Terni, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Terni.

Terni, addì 13 novembre 1970

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(11697)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8947 in data 17 dicembre 1969, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Piadena-Calvatone-Drizzona e Voltido, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 9643 di protocollo emesso in data 5 novembre 1970, con il quale il dott. Corini Umberto, veterinario consorziale di Camisano, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la succitata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cremona, nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 17 dicembre 1969, n. 8947, per il conferimento della condotta consorziale in premessa specificata, è costituita come appresso:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Cremona;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica dell'Università di Torino;

Corini dott. Umberto, veterinario consorziale di Camisano.

Segretario:

Conte dott. Gennaro, consigliere di 3ª classe in prova in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso il macello pubblico di Cremona non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 20 novembre 1970

Il veterinario provinciale: SANGALLI

(11724)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1970, n. **37**.

Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26, concernenti interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive, e ulteriore autorizzazione di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 13 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, la dizione «nella misura del 5 %» è sostituita dalla dizione «nella misura massima del 6 %».

Art. 2.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, è inserito il seguente:

«Il contributo annuo costante previsto al primo comma dell'art. 1 può essere concesso anche in via provvisoria e di tale concessione viene data formale comunicazione all'Ente richiedente ed all'Istituto mutuante. La concessione definitiva è disposta verso produzione del contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:

«E' fatto obbligo al beneficiario dei contributi previsti dall'art. 1 di consentire l'uso degli impianti a tutte le organizzazioni sportive dello stesso comune che ne siano sprovviste nei modi, per i periodi e con la frequenza stabiliti con ordinanza del servizio delle attività ricreative e sportive, sentiti il beneficiario, il sindaco ed il rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano, emessa entro due mesi dal collaudo dell'impianto. L'ordinanza è comunicata alle organizzazioni interessate ed affissa all'albo pretorio del comune».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è completato con il seguente comma:

«Svolge le funzioni di segretario della commissione un impiegato della carriera direttiva addetto al servizio delle attività ricreative e sportive».

Art. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1989.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 200 milioni viene elevato a lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 300 milioni mediante la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni.

La spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell'I.G.E., anche per detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1970, n. **38**.

Variazioni al bilancio della Regione ed a quello della Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1970 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 13 *novembre* 1970)

(11768)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.